

Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 10 novembre 2009, n.

Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo e delle altre forme di consultazione popolare

ART.1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

1.Il presente regolamento disciplina, conformemente al D.Lg.vo 267/2000 e s.m.i. ed alle disposizioni contenute nello Statuto Comunale, il referendum popolare consultivo e le altre forme di consultazione popolare previste nell'ambito dell'ordinamento comunale.

ART.2

*OGGETTO, LIMITI E MATERIE
DEL REFERENDUM CONSULTIVO*

1.Il referendum popolare consultivo può avere ad oggetto materie di competenza locale.

2.Il T.U. degli Enti Locali e lo Statuto Comunale indicano le materie che non possono essere oggetto di referendum consultivo.

3.Oltre a quanto previsto nelle fonti di diritto sopra richiamate, non possono inoltre essere sottoposti a referendum consultivo:

- a) Provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b) Regolamenti dell'ente;
- c) Provvedimenti inerenti assunzione di mutui, emissione di prestiti ed applicazione di tributi;
- d) Deliberazioni cui il Comune è tenuto per obbligo di legge, regolamento o provvedimenti Statali o regionali; in tale caso possono essere sottoposti a referendum solo gli aspetti attinenti a scelte e decisioni discrezionali dell'Amministrazione Comunale.

ART.3

RICHIESTA DI REFERENDUM

1.La richiesta di indire referendum consultivo può essere avanzata su iniziativa di almeno mille elettori (attraverso un apposito Comitato Promotore istituito ai sensi del successivo art.4) o da un numero di consiglieri pari alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale (in questo caso attraverso approvazione di apposita deliberazione consiliare) e deve contenere l'esatta indicazione del quesito da sottoporre a referendum.

2.In ciascun anno non può effettuarsi più di una tornata referendaria.

3.La richiesta di indire referendum consultivo deve essere consegnata all' ufficio Protocollo dell'Ente e indirizzata al Sindaco, corredata dalle firme dei sottoscrittori raccolte con le modalità disciplinate nel presente Regolamento.

4.Il mancato rispetto dei requisiti formali comporta l'irricevibilità dell'atto.

ART.4

IL COMITATO PROMOTORE

1.La costituzione del Comitato Promotore avviene con espressa e formale comunicazione indirizzata al Sindaco e al Segretario Generale, sottoscritta da un numero di cittadini elettori del Comune di Follonica pari a quello richiesto per la presentazione delle liste elettorali, con firma autenticata con le modalità previste per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle medesime liste.

2.Nell'atto in cui si dà comunicazione dell'avvenuta costituzione del Comitato deve essere inserito il 'quesito referendario' di cui al successivo art. 9 e deve essere indicato il nome ed il recapito telefonico di un referente (e suo sostituto) che costituirà l'unico e diretto interlocutore con l'Ente per tutti gli aspetti di natura procedurale ed organizzativa relativi all'espletamento della procedura.

ART.5

*AMMISSIBILITÀ DEL
REFERENDUM - COMPETENZA*

1.Il giudizio sull' ammissibilità della richiesta di referendum è di competenza della Commissione per i referendum, composta da n. 3 membri esperti, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza ed esercizio di attività professionale o di docenza universitaria prevalente nel campo del diritto;

b) inquadramento in qualifica dirigenziale in ruolo amministrativo presso un ente locale da almeno cinque anni.

ART.6

*NOMINA E DURATA DELLA
COMMISSIONE PER I REFERENDUM*

1.La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, a seguito di votazione segreta e con voto limitato ad un solo nominativo e resta in carica per un periodo uguale a quello del Consiglio stesso. In caso di parità di voti, la votazione si ripete - limitatamente ai nominativi ex aequo - con le medesime modalità.

2.Ai componenti della Commissione di esperti spetta il rimborso delle spese documentate ed una indennità giornaliera pari a quattro volte il valore del gettone di presenza previsto per i Consiglieri Comunali.

3.Ai lavori della Commissione partecipa un dipendente dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.

ART.7

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

1.Non possono far parte della Commissione di esperti coloro che:

- a) ricoprono cariche elette a livello locale, provinciale, regionale o nazionale;
- b) sono rappresentanti sindacali;
- c) sono dipendenti dell'Ente o stanno ricoprendo incarichi comunque definiti per conto dell'Amministrazione;
- d) ricoprono cariche, comunque intese, all'interno di organizzazioni politiche o sono dipendenti di dette organizzazioni.

ART.8

*PROCEDURA E TEMPI PER IL
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'*

1.Il Sindaco trasmette la richiesta di Referendum alla Commissione competente entro tre giorni lavorativi dal ricevimento (farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo).

2.La Commissione per i Referendum delibera collegialmente sull'ammissibilità della richiesta entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3.Detta decisione è trasmessa senza indugio al Sindaco, il quale provvede a darne comunicazione formale ai soggetti proponenti.

4.In caso di esito positivo del giudizio di ammissibilità, il Sindaco procede all'indizione del referendum consultivo - con emanazione di ordinanza - entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della deliberazione della Commissione di esperti.

5.In caso di esito negativo, il procedimento si interrompe.

ART.9

QUESITO REFERENDARIO

1.Il quesito del referendum consultivo deve essere chiaro ed univoco.

2.E' facoltà della Commissione per i referendum chiedere ai soggetti proponenti una più chiara e completa formulazione del quesito referendario, chiarendo le

motivazioni alla base della richiesta; ai proponenti è concesso un termine non superiore a 10 giorni per la riformulazione del quesito. I tempi della procedura, in tal caso, si interrompono fino a che i proponenti non abbiano proceduto alla riformulazione.

3.Il mancato rispetto del predetto termine o la produzione di una formulazione del quesito che non sia tale da superare le osservazioni prodotte dalla Commissione può comportare la dichiarazione di inammissibilità del referendum.

4.In nessun caso potranno essere inserite nel testo del quesito previsioni, anche oggettive, sugli effetti derivanti dall'esito della consultazione referendaria.

ART.10

*RACCOLTA DELLE FIRME DA
PARTE DEL COMITATO PROMOTORE*

1.Qualora la richiesta di referendum sia avanzata dai cittadini, il Comitato Promotore ha il compito di procedere a raccogliere le sottoscrizioni necessarie.

2.A tal fine, la proposta referendaria deve essere trascritta su appositi fogli, preventivamente vidimati e numerati a cura del segretario generale dell'Ente.

3.L'Ufficio Elettorale o altro Ufficio individuato dal Segretario Generale, allo scopo, provvede a:

- a) predisporre i fogli per la raccolta delle firme. Ogni foglio deve riportare la natura della raccolta di firme ed il testo del quesito e deve essere organizzato in modo tale da prevedere, in orizzontale, spazi per l'indicazione in stampatello di nome e cognome, indirizzo, registrazione del documento di riconoscimento, sottoscrizione;

- b) consegnare al referente del Comitato dei Promotori un numero adeguato di fogli per la raccolta firme, vidimati e numerati;

- c) pubblicizzare gli orari e le modalità con le quali è possibile procedere alla sottoscrizione presso la sede dell'Ente.

4.Le firme di adesione devono essere autenticate con le stesse modalità previste per i referendum nazionali e negli stessi fogli deve successivamente essere attestata, a cura dell'Ufficio Elettorale del Comune, l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Follonica.

5.La raccolta delle firme deve concludersi entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno, decorrente a partire dalla data successiva a quella della comunicazione al referente del Comitato dell' ammissibilità della richiesta.

6.Le firme devono essere consegnate alla segreteria generale dell'ente entro l'orario di ufficio del giorno successivo a quello stabilito per il termine della raccolta.

7.Il responsabile dell' Ufficio Elettorale procederà quindi, nel termine di 15 giorni lavorativi:

a) ad effettuare il controllo degli aventi diritto alla sottoscrizione sui fogli consegnati dal referente del Comitato Promotore;

b) al conteggio delle firme regolarmente raccolte.

8.Nell'ipotesi che entro il termine previsto siano state regolarmente raccolte le firme necessarie per l'indizione del referendum, il responsabile dell'Ufficio Elettorale trasmette al Sindaco ed al Segretario una propria relazione in cui da comunicazione del regolare svolgimento della procedura e dell'esito della stessa; nell'ipotesi che entro il termine previsto non siano state raccolte le firme sufficienti per l'indizione del referendum, il medesimo responsabile comunica al Sindaco, al Segretario Generale ed al referente del Comitato dei Promotori la conclusione del procedimento.

9.Eventuali contestazioni sull'esclusione di alcune sottoscrizioni o sul numero complessivo delle firme raccolte sono risolte, in via arbitrale, dal Segretario Generale.

ART.11

INDIZIONE DEL REFERENDUM

1.Il Sindaco dà notizia ai cittadini della indizione della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, all'Albo Pretorio dell'Ente negli appositi spazi di propaganda elettorale e in altri luoghi pubblici.

2.L'avviso di indizione di referendum sarà altresì inserito nell'Albo on line e nel sito web istituzionale e deve indicare:

- a) giorno della consultazione referendaria;
- b) quesito oggetto del referendum;
- c) requisiti e modalità per esercitare il diritto di voto;
- d) procedure relative alla propaganda referendaria.

3.Per la propaganda si fa riferimento alle vigenti norme in materia di referendum previste dall'art.75 della Costituzione.

4.Gli spazi per la propaganda elettorale non potranno superare quelli previsti dalle norme vigenti in materia di referendum nazionale e saranno di volta in volta determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

ART.12

L'UFFICIO PER IL REFERENDUM

1.A seguito della indizione del Referendum, con disposizione del Segretario generale ovvero, se istituito, del Direttore Generale, è costituito l'Ufficio Referendum, preposto alla redazione di tutti gli atti amministrativi ed organizzativi necessari per permettere la realizzazione della consultazione elettorale.

2.A tal fine si precisa che tutti gli atti conseguenti al provvedimento di indizione, di competenza del Sindaco, sono adottati, anche in deroga ai regolamenti comunali vigenti, dal Responsabile del predetto Ufficio.

3.Detto Ufficio è composto di diritto dal Dirigente , dal Funzionario del Settore Affari Generali e dal responsabile dei Servizi Demografici ed Elettorale.

4.Per le attività di competenza, detto Ufficio si avvale del personale addetto ai Servizi direttamente interessati ed anche di personale dipendente da Settori diversi, in relazione alle esigenze specifiche di natura amministrativa, tecnica od operativa connesse con lo svolgimento della consultazione referendaria.

5.Il responsabile dell'Ufficio Referendum provvede alla redazione del progetto del Referendum che preveda, tra l'altro:

- a) la data di realizzazione;
- b) i criteri adottati per l'accorpamento delle sezioni elettorali;
- c) il posizionamento dei seggi in modo da facilitare l'espressione del voto da parte dei cittadini, compatibilmente con le attrezzature disponibili;
- d) la collocazione di spazi murali per la propaganda referendaria;
- e) il calcolo dell'impiego di eventuale personale dipendente dell'ente o di soggetti esterni;
- f) il costo complessivo del progetto;
- g) il progetto grafico della scheda per l'espressione del voto.

ART.13

LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA

1.Alla propaganda referendaria si applica la disciplina prevista per la propaganda referendaria nazionale con la precisazione che le attribuzioni previste da tale disciplina per i partiti e per i movimenti presenti nelle competizioni elettorali sono da riferirsi ai partiti e ai movimenti presenti in Consiglio Comunale, al Comitato dei promotori e agli altri movimenti o partiti anche non rappresentati in Consiglio Comunale che facciano pervenire formale richiesta scritta al Segretario Generale , sottoscritta da almeno100 firme autenticate ai sensi di legge.

ART.14

VOTANTI ED ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI

1.Salvo quanto previsto dall' ultimo comma del presente articolo, sono ammessi a votare i cittadini elettori iscritti nelle liste del comune di Follonica.

2.Ogni seggio prevede la presenza di un Presidente , un segretario e di tre scrutatori nominati dal Responsabile

dell'ufficio referendum di cui all'art. 11, con precedenza ai soggetti compresi negli elenchi in dotazione del Comune.

3.La dotazione strumentale, il posizionamento dei singoli arredi dentro ogni seggio, la consegna e la gestione delle schede elettorali, rispettano le previsioni normative previste per le consultazioni referendarie nazionali, per quanto compatibili.

4.Ad ogni seggio - salvo quanto previsto nel successivo art.17 - deve, in ogni caso, essere consegnato il seguente materiale:

a) il tabulato degli aventi diritto al voto, che deve essere articolato nel modo che segue:

b) Un software che permetta di registrare, attraverso il codice di riferimento, l'avvenuta espressione di voto da parte dei cittadini che hanno votato e la stampa dell'attestazione dell'avvenuta espressione del voto;

c) L'hardware necessario per il funzionamento del software e per il collegamento telematico tra i seggi.

5. L'individuazione e il trattamento economico e giuridico del Presidente e degli scrutatori sono gli stessi previsti dalla normativa nazionale per i referendum abrogativi, in quanto compatibili con l'ordinamento comunale.

6.Qualora il quesito referendario riguardi argomenti per i quali si reputi necessario ed opportuno un maggior coinvolgimento popolare, possono essere ammessi al voto anche cittadini non maggiorenni o non iscritti nelle liste elettorali del Comune di Follonica.

7.In quest' ultima ipotesi, la volontà di ampliare il numero degli aventi diritto al voto e le eventuali diverse modalità procedurali che ne conseguono, dovranno essere oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale, con votazione favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART.15

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ESPRESSIONE DI VOTO

1.Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17, ogni cittadino, indipendentemente dal proprio domicilio e residenza, può esprimere il voto in qualsiasi seggio posizionato sul territorio comunale, esibendo unicamente un documento di riconoscimento.

2.Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17, l'espressione del voto e le relative registrazioni avvengono nel modo che segue:

a) il cittadino che si presenta al seggio dichiara le proprie generalità ed esibisce un documento;

b) il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, provvede ad individuare sul Tabulato degli Aventi Diritto al Voto il nominativo corrispondente al cittadino e provvede alla relative annotazioni;

c) prima della consegna della scheda per l'espressione del voto, il Presidente verifica che non sia stata registrata in altro seggio l'avvenuta votazione dello stesso cittadino. Nell'ipotesi in cui risultati già registrata l'avvenuta votazione effettuata dallo stesso cittadino, il Presidente ne sospende temporaneamente l'espressione di voto e attiva i relativi accertamenti;

d) al cittadino viene consegnata la scheda per l'espressione del voto e una matita copiativa;

e) il voto viene espresso all'interno della cabina elettorale;

f) il cittadino dopo aver espresso il proprio voto inserisce la scheda utilizzata nell'urna;

g) avvenuta l'espressione del voto il Presidente assicura la sua registrazione sul software - qualora disponibile - di cui all'art. 14 e su richiesta del cittadino rilascia una dichiarazione dell'avvenuta espressione di voto.

3.Lo scrutinio dei voti espressi avviene in base alle norme previste per i referendum nazionali

ART.16

CONTROLLO SULLE EVENTUALI DOPPIE VOTAZIONI

1.Salvo quanto previsto dal successivo art. 17, terminate le operazioni di voto, i dati archiviati nei singoli seggi nel software di registrazioni vengono confrontati elettronicamente per verificare eventuali ipotesi di soggetti che abbiano espresso più voti in più seggi.

2.Verificata l'eventuale veridicità di più voti espressi da uno stesso soggetto attraverso la verifica sui tabulati, l'intera documentazione è trasmessa alla Autorità Giudiziaria.

3.Si ha la ripetizione della votazione referendaria nella sola ipotesi in cui l'eventuale espressione di più voti da parte di alcuni aventi diritto al voto non permetta di valutare l'esito del referendum.

ART.17

RICORSO ALLA DISCIPLINA NAZIONALE SUL REFERENDUM

1. Nell'ipotesi in cui per motivi di opportunità tecnica non si renda possibile attuare la modalità di funzionamento dell'espressione di voto con utilizzo delle procedure informatiche previste negli articoli precedenti del presente regolamento, il referendum segue la disciplina ordinaria prevista per i referendum abrogativi nazionali - in quanto compatibile - e la procedura indicata dal presente regolamento adottando le metodologie tradizionali.

2.Si fa inoltre riferimento diretto alla predetta normativa nazionale per gli aspetti anche di natura procedurale od operativa non contemplati dal presente Regolamento, applicandone per analogia le norme e le disposizioni.

ART. 18

VALIDITA'

1.Il referendum ha validità se allo stesso partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2.Rispetto al quesito referendario proposto, prevale l'espressione di preferenza che ha ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei voti validi.

ART.19

*PUBBLICITA' ED EFFETTI DEL
REFERENDUM CONSULTIVO*

1.I risultati referendari devono essere pubblicati, entro 30 giorni dallo svolgimento della votazione, mediante avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio dell'Ente, inserito nell'Albo on line e nel sito web istituzionale.

2.Possono essere disposte eventuali forme aggiuntive di pubblicità nei luoghi pubblici di maggior interesse.

3.Gli effetti del referendum consultivo sono disciplinati dallo Statuto comunale.

ART.20

*ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
E CONSULTAZIONE POPOLARE*

1.Nello Statuto Comunale sono previste e disciplinate ulteriori forme di consultazione popolare e la possibilità di inoltrare agli organi istituzionali del Comune istanze, petizioni e proposte.

ART.21

I FORUM

1.L'Amministrazione Comunale potrà inoltre avvalersi, per l'approfondimento di tematiche specifiche o per l'attuazione di provvedimenti particolarmente importanti per la ricaduta che hanno sulla comunità, della effettuazione di Forum tematici, da realizzare ed organizzare con la struttura tecnica comunale e con l'eventuale partecipazione di esperti esterni.

ART.22

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono espressamente abrogati:

a) Regolamento sui referendum consultivi (Del. C.C. n.36 del 04 aprile 1997);

b) Regolamento per le consultazioni popolari (Del. C.C. n. 94 del 30 ottobre 1996) ed ogni altra disposizione normativa in contrasto con quanto ivi previsto.